



Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009¹ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 4a cpv. 4

⁴ Se non raggiunge il limite della cifra d'affari e non lo comunica per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.

Art. 18

(art. 65a cpv.1 LIVA)

¹ Su richiesta della rappresentanza del gruppo, l'AFC rilascia l'autorizzazione all'imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni poste.

² Può rappresentare il gruppo:

- a. un membro del gruppo d'imposizione residente in Svizzera; o
- b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.

³ La richiesta deve essere presentata all'AFC per via elettronica tramite l'apposito portale (portale) prima che:

- a. uno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo fiscale per cui viene richiesta l'imposizione di gruppo; e
- b. il termine per presentare il rendiconto secondo l'articolo 71 capoverso 1 LIVA sia decorso.

⁴ Se finora l'imposizione di gruppo non era possibile e ora le condizioni sono soddisfatte, l'AFC autorizza a partire da questo momento, su richiesta, l'applicazione

RS ...

¹ RS 641.201

dell'imposizione di gruppo se la richiesta è pervenuta all'AFC tramite portale prima che:

- a. uno dei soggetti giuridici interessati abbia presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'imposizione di gruppo; e
- b. il termine per presentare il rendiconto secondo l'articolo 71 capoverso 1 LIVA sia decorso.

⁵ La richiesta va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri si dicono d'accordo con l'imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella richiesta.

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ Il cambiamento del rappresentante di un gruppo d'imposizione deve essere previamente notificato all'AFC tramite portale.

² Se, in caso di dimissioni del rappresentante del gruppo, non le è stato notificato tramite portale il nome del nuovo rappresentante, l'AFC può, previa diffida, designare quale rappresentante uno dei membri del gruppo.

Art. 20

¹ Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC tramite portale.

² Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita per l'inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso.

³ Se un soggetto giuridico soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva, il rappresentante del gruppo può presentare tramite portale anche nel periodo fiscale in corso la richiesta di entrare a far parte a partire da questo momento di un gruppo d'imposizione esistente, purché:

- a. né il gruppo d'imposizione né il nuovo soggetto giuridico da accogliere abbiano presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui sono state soddisfatte le condizioni di partecipazione a un'imposizione di gruppo; e
- b. il termine per presentare il rendiconto secondo l'articolo 71 capoverso 1 LIVA non sia decorso.

Art. 29

¹ Fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 LIVA, sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:

- a. gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu);
- b. le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione;
- c. i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca;
- d. i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a–c versati in virtù del diritto cantonale e comunale.

² Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento, i mezzi finanziari versati al beneficiario.

Art. 35 cpv. 2 lett. d^{bis}, p e q

² Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

- d^{bis}. psicologi;
- p. farmacisti;
- q. optometristi.

Art. 38 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} È considerato responsabile di un istituto o una fondazione chi può istituire gli organi.

³ L'esclusione dall'imposta si estende:

- a. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e:
 1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società, o
 2. gli istituti e le fondazioni di cui tali società sono i fondatori o responsabili esclusivi;
- b. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e:
 1. le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti o fondazioni, o
 2. gli istituti e le fondazioni di cui tali istituti o fondazioni sono i fondatori o responsabili esclusivi.

Art. 44

Abrogato

Art. 48e Esclusione dell'imposizione dei margini per piattaforme elettroniche
(art. 24a LIVA)

Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA non può applicare l'imposizione dei margini.

Art. 61

Abrogato

Art. 63 cpv. 3 lett. c, e ed f

³ La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa se:

- c. sono stati acquistati beni di cui all'articolo 23 capoverso 2 numero 12 lettere a, b ed e LIVA;
- e. il contribuente ha acquistato il bene da un beneficiario di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007³ sullo Stato ospite;
- f. il contribuente è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA.

Art. 75 cpv. 3

³ Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d'esercizio, l'imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e le entrate complessive, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Titolo dopo l'art. 76

Sezione 1a: Rendiconto annuale

Art. 76a Adesione al metodo di rendiconto annuale all'inizio dell'assoggettamento
(art. 35 cpv. 1^{bis} lett. b, 35a e 86a LIVA)

¹ I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il rendiconto annuale devono farne richiesta tramite portale entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.

² L'AFC autorizza l'applicazione del rendiconto annuale se la cifra d'affari preventivata nei primi 12 mesi con l'imposta sul valore aggiunto non supera il limite di cui all'articolo 35 capoverso 1^{bis} lettera b LIVA.

³ RS 192.12

³ Trascorso il termine di cui al capoverso 1, il contribuente può richiedere di applicare il rendiconto annuale al più presto dopo un intero periodo fiscale.

Art. 76b Passaggio al rendiconto annuale

(art. 35 cpv. 1^{bis} lett. b, 35a e 86a LIVA)

¹ I contribuenti che intendono passare al rendiconto annuale devono farne richiesta tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.

² L'AFC autorizza il rendiconto annuale se il contribuente:

- a. nel periodo fiscale precedente non ha superato il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 35 capoverso 1^{bis} lettera b LIVA; e
- b. nei tre periodi fiscali precedenti o, in caso di durata inferiore dell'assoggettamento, dall'inizio dell'assoggettamento ha presentato tutti i rendiconti entro i termini e ha versato l'integralità dei crediti fiscali entro i termini.

Art. 76c Fine del rendiconto annuale

(art. 35 cpv. 1^{bis} lett. b, 35a, 86 cpv. 2 e 86a LIVA)

¹ I contribuenti che non intendono più applicare il rendiconto annuale devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.

² L'AFC revoca l'autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale:

- a. all'inizio del periodo fiscale successivo, se nel corso di tre periodi fiscali consecutivi il contribuente ha superato il limite della cifra d'affari stabilita nell'articolo 35 capoverso 1^{bis} lettera b LIVA;
- b. all'inizio del secondo periodo fiscale successivo, se:
 1. il contribuente ha richiesto una riduzione eccessiva degli acconti; questa si verifica quando, nel periodo fiscale in corso, il totale degli acconti in rapporto all'ammontare d'imposta indicato nel rendiconto scende al di sotto del valore seguente:
 - in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e del metodo delle aliquote forfetarie: 50 per cento,
 - in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo: 35 per cento,
 2. a causa della mancata presentazione del rendiconto, l'AFC ha determinato l'ammontare d'imposta dovuto, nei limiti del suo potere d'apprezzamento, in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 secondo periodo LIVA, o
 3. in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 primo periodo, l'AFC ha promosso l'esecuzione dei crediti.

Art. 76d Adeguamento degli acconti

(art. 35 cpv. 1^{bis} lett. b, 35a e 86a LIVA)

È possibile adeguare gli acconti soltanto:

- a. prima della loro scadenza; e
- b. su richiesta tramite portale.

Art. 77 cpv. 2 lett. g, h e cpv. 3

² Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

- g. sono considerati fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA;
- h. hanno la loro sede all'estero.

³ I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24 e 27–31 LIVA. Se l'imposta viene comunque menzionata nella fattura, l'importo indicato è versato all'AFC, fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 78 cpv. 1, 3–5

¹ I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono aderire al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.

³ Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre periodi fiscali interi prima di poter aderire al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di iscrizione retroattiva.

⁵ L'imposta che, all'inizio dell'assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.

Art. 79 cpv. 1, 3 e 4

¹ I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.

³ L'imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, riscossa sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio deve essere restituita all'AFC. La dichiarazione deve avvenire nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L'articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1–3, 70 e 71 si applicano per analogia.

⁴ Se, simultaneamente all'adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, vanno effettuate inoltre le seguenti correzioni alla data del passaggio:

- a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve annullare:

1. l'imposta dichiarata sulle prestazioni imponibili da lui fatturate ma non ancora incassate (posizioni debitori), e
 2. la deduzione dell'imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturategli ma non ancora pagate (posizioni creditori), a condizione che si tratti di imposte precedenti che non devono già essere corrette in virtù del capoverso 3;
- b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio con l'AFC il contribuente deve:
1. dichiarare l'imposta sulle posizioni debitori esistenti applicando l'aliquota legale corrispondente; e
 2. dedurre l'imposta gravante le posizioni creditori come imposta precedente.

Art. 81

¹ I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.

^{1bis} Il passaggio al metodo di rendiconto effettivo è possibile prima della scadenza dell'intero periodo fiscale. A tal fine occorre effettuare il conteggio con almeno un'aliquota saldo autorizzata, adeguata dall'AFC senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. Il passaggio avviene al momento della modifica dell'aliquota saldo.

² Chi, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, supera uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo.

^{3 e 4} *Abrogati*

⁵ L'imposta gravante al momento del passaggio sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi può essere dedotta come imposta precedente nel primo periodo di rendiconto dopo il passaggio. L'articolo 32 capoverso 2 LIVA e gli articoli 72 capoversi 1-3, 73 e 74 si applicano per analogia.

⁶ Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, occorre effettuare inoltre le seguenti correzioni alla data del passaggio:

- a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dedurre l'imposta che aveva dichiarato sulle posizioni debitori. Va inoltre applicata l'imposta sulle posizioni creditori per le quali è ammesso uno sgravio fiscale successivo in virtù del capoverso 5;
- b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell'ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dichiarare l'imposta sulle posizioni debitori applicando le aliquote saldo autorizzate. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.

Art. 82

Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall'assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate corrispondenti.

^{2 e 3} *Abrogati*

Art. 83

¹ Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell'articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2.

² Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall'alienante per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 84 cpv. 1 e 3

¹ I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. Il numero delle aliquote saldo applicabili non è limitato.

³ I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo.

Art. 85

Abrogato

Art. 86, rubrica, cpv. 1, 2 e 4

Autorizzazione all'applicazione delle aliquote saldo

¹ Per ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili viene autorizzata l'applicazione dell'aliquota saldo appositamente stabilita.

² Per accertare se il limite del 10 per cento sia superato è determinante:

- a. per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: le cifre d'affari presumibili nei primi 12 mesi;
- b. per gli altri contribuenti: le cifre d'affari realizzate negli ultimi tre periodi fiscali; l'attività in questione deve avere costituito in ognuno di questi periodi fiscali oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.

⁴ Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d'affari di un'attività o di più attività per le quali è fissata la stessa aliquota saldo non supera più il limite del 10 per cento, l'autorizzazione all'applicazione dell'aliquota saldo in questione decade all'inizio del quarto periodo fiscale.

Art. 87

Abrogato

Art. 88

¹ Le cifre d'affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare più aliquote saldo vanno conteggiate all'aliquota saldo autorizzata stabilita per l'attività in questione.

^{1bis} Se per un'attività non è stata autorizzata l'aliquota saldo appositamente stabilita, le cifre d'affari così realizzate vanno conteggiate:

- a. all'aliquota saldo autorizzata immediatamente inferiore, se non è stata autorizzata un'aliquota più alta;
- b. all'aliquota saldo autorizzata immediatamente superiore, negli altri casi.

² Nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione preponderante secondo gli articoli 84 e 86 e i capoversi 1 e 1^{bis}.

^{2bis} Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all'articolo 25 LIVA, le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle aliquote saldo specificatamente autorizzate.

^{2ter} Se il contribuente non è in grado di dimostrare quali percentuali siano relative alle singole prestazioni parziali, la controprestazione complessiva va conteggiata all'aliquota saldo massima autorizzata per la prestazione in questione.

³ Il contribuente può decidere volontariamente di conteggiare la cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all'aliquota saldo massima autorizzata.

Art. 89

Abrogato

Art. 90

Per aziende e manifestazioni di cui all'articolo 55 capoverso 3, l'AFC prevede una ripartizione approssimativa delle cifre d'affari su prestazioni della ristorazione e prestazioni derivanti dalla vendita di derrate alimentari destinate ad essere asportate di cui all'articolo 55 capoverso 2.

Art. 91

I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni secondo l'articolo 45 capoverso 1 LIVA devono versare l'imposta sull'acquisto nel periodo di rendiconto corrispondente, all'aliquota legale applicabile.

Art. 92

Il consumo proprio è considerato mediante l'applicazione del metodo delle aliquote saldo.

Art. 93

Abrogato

Art. 94, cpv. 1-3

¹ Le prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale vanno conteggiate all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.

^{2 e 3} *Abrogati*

Art. 95 Vendita di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

La vendita di mezzi d'esercizio, beni d'investimento e prestazioni di servizi attivabili che non sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione di prestazioni escluse dall'imposta è conteggiata all'aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88.

Art. 97 cpv. 1 e 3

¹ Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente

- a. i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche;
- b. le parrocchie;
- c. le scuole e gli internati privati;
- d. gli ospedali privati e i centri medici;
- e. i centri di riabilitazione e i centri per le cure di convalescenza;
- f. le organizzazioni private Spitex;
- g. le case di riposo, le case di cura e le residenze per anziani;
- h. le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali;
- i. i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche;

- j. le assicurazioni cantonali di edifici;
- k. le cooperative idriche;
- l. le imprese di trasporto pubblico;
- m. le corporazioni di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche;
- n. gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport;
- o. le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC)⁴; e
- p. le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89^{bis} CC.

³ I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27 e 29–31 LIVA. Se l'imposta viene comunque fatturata, l'importo indicato deve essere versato all'AFC, fatto salvo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 98

¹ Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all'articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo all'AFC tramite portale.

² Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno un intero periodo fiscale. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo un intero periodo fiscale. Sono possibili passaggi anticipati al metodo di rendiconto effettivo o al metodo delle aliquote forfetarie in concomitanza con ogni adeguamento dell'aliquota forfetaria corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

³ Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l'inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato all'AFC tramite portale entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.

Art. 99 cpv. 3

³ Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all'aliquota forfetaria determinante. Può anche decidere volontariamente di conteggiare la cifra d'affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all'aliquota forfetaria massima autorizzata.

Art. 99a

Abrogato

Art. 104a Applicazione della procedura di notifica in caso di pagamenti in contanti

(art. 38 cpv. 2 LIVA)

¹ Se prestazioni imponibili per un valore pari o superiore a 15 000 franchi eseguite tra contribuenti sono pagate in contanti senza l'imposta sul valore aggiunto, si applica la procedura di notifica.

² Se la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.

Art. 107 cpv. 1 e 2

¹ In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente conteggia le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate determinanti per le attività da cui derivano dette posizioni debitori secondo gli articoli 84, 86 e 88.

² In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto dalle attività corrispondenti.

Titolo dopo l'art. 111

Titolo quarto: Imposta sull'importazione

Capitolo 1: Impresa di vendita per corrispondenza quale persona assoggettata all'imposta sull'importazione

(art. 51 LIVA)

Art. 111a

¹ In occasione dell'importazione di beni il venditore può concordare con il fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a LIVA che quest'ultimo effettui l'importazione a proprio nome; la condizione è che il venditore soddisfi uno dei due requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 3 LIVA.

Titolo prima dell'art. 112

Capitolo 1a: Pluralità di prestazioni ed esenzione dall'imposta sull'importazione

Art. 113, rubrica e lett. g

Esenzione dall'imposta sull'importazione

(art. 53 cpv. 2 LIVA)

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

g. *Abrogata*

Art. 118 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA può essere rilasciata, su richiesta, l'autorizzazione all'applicazione della procedura di riporto del pagamento a partire dal giorno successivo alla revoca della disposizione.

Art. 120

¹ L'autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

² Ai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a LIVA nei confronti dei quali viene disposta una misura amministrativa di cui all'articolo 79a LIVA l'autorizzazione viene revocata con effetto a partire dal giorno successivo all'emanazione della disposizione.

Sezione 1

Abrogata

Articolo 121a

Abrogato

Art. 123

¹ Se viene prescritta la procedura elettronica, le richieste e le notifiche all'AFC devono essere trasmesse per via elettronica tramite portale.

² La procedura elettronica viene prescritta per:

- a. la richiesta di autorizzazione all'imposizione di gruppo e delle notifiche connesse (art. 13 LIVA);
- b. la richiesta di applicazione del rendiconto annuale e la richiesta per porvi fine (art. 35a LIVA);
- c. la richiesta di adesione al metodo delle aliquote saldo e la richiesta di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo e viceversa (art. 37 cpv. 1–4 LIVA);
- d. la richiesta di adesione al metodo delle aliquote forfetarie e la richiesta di passaggio dal metodo delle aliquote forfetarie al metodo di rendiconto effettivo e viceversa (art. 37 cpv. 4 LIVA);
- e. l'annuncio di inizio dell'assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA);
- f. la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA);
- g. le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA);

- h. la richiesta di adeguamento degli acconti (art. 86a cpv. 5 LIVA).

Art. 127 cpv. 1 lett. e-g

¹ Il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l'AFC:

- e. *Abrogata*
f. *Abrogata*
g. le correzioni di cui all'articolo 79 capoversi 3 e 4 e all'articolo 81 capoversi 5 e 6.

Art. 150 Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall'imposta
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

Le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno, possono essere assoggettate volontariamente all'imposta, purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l'articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all'imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.

Art. 151 cpv. 2

² Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente è esentato dall'assoggettamento conformemente all'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, non rinuncia a questa esenzione e l'esenzione non è riconducibile esclusivamente all'articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1^{bis} LIVA.

Art. 153 cpv. 2

² Le agenzie di viaggio con sede all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che esse rifaturano ai loro clienti.

Art. 155 cpv. 1

¹ La richiesta di rimborso dell'imposta deve essere indirizzata all'AFC unitamente alle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni d'imposizione dell'UDSC. Le fatture devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.

Art. 166d Disposizione transitoria della modifica del ...
(art. 35 cpv. 1^{bis} lett. b LIVA)

Per accertare il superamento del limite della cifra d'affari di cui all'articolo 35 capoverso 1^{bis} lettera b LIVA, i contribuenti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono iscritti nel registro dei contribuenti da meno di un anno devono riportare su un anno intero la cifra d'affari realizzata.

Art. 166e Disposizione transitoria della modifica del ...
(art. 37 LIVA)

¹ Con l'entrata in vigore della modifica del ... decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 37 capoverso 4 LIVA per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo e viceversa.

² Con l'entrata in vigore della modifica del ... decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie e viceversa.

II.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il/la presidente della Confederazione, ...

Il/la cancelliere/a della Confederazione, ...

Consultazione